

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1775 del 26/03/2024
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. VILLAPANA SPA CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI DISTILLAZIONE, PRODUZIONE ACIDO TARTARICO, FERTILIZZANTI E LAVORAZIONE VINACCIOLI IN COMUNE DI FAENZA, VIA PANA, N.238-244. ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1844 del 26/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno ventisei MARZO 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **VILLAPANA SPA** CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI DISTILLAZIONE, PRODUZIONE ACIDO TARTARICO, FERTILIZZANTI E LAVORAZIONE VINACCIOLI IN COMUNE DI FAENZA, VIA PANA, N.238-244. **ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

PREMESSO che:

- la Società Villapana SPA (Codice Fiscale/P.IVA 00081760399) con sede legale e attività di distilleria e produzione acido tartarico era in possesso dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.977/2015 del 23/03/2015 e smi, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e acque reflue di dilavamento (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) – Allegato A);
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art.124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) – Allegato B);
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) – Allegato C);
 - utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 99/1992) – Allegato D).
- con successiva istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 16/04/2019 e assunta da ARPAE SAC con PG 2019/62397, la Ditta **Villapana SPA** presentava istanza per modifica sostanziale dell'AUA adottata dalla Provincia di

Ravenna con provvedimenti n. 977/2015 del 23/03/2015 e n.2637/2015 del 31/08/2015 sopra richiamati, a seguito della installazione di un nuovo impianto di essiccazione vinaccioli (E25) e di un nuovo generatore di vapore (E24), alimentato a metano, in modifica all'Allegato C) – emissioni in atmosfera, mantenendo invariati i restanti titoli abilitativi;

DATO ATTO che:

- a favore della Società Villapana Spa (CF./PIVA: 00081760399) era in essere il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1008 del 25/03/2015 con il quale veniva rilasciata l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e smi, per l'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti in proprio costituiti da fanghi di depurazione, fino alla data del 31/01/2022;

VISTA la nota della Direzione Generale ARPAE del 31/12/2015 relativa a "Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazioni ambientali assegnate all'ARPAE dalla L.R. 30/07/2015, n.13 da cui si evinceva che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del DLgs 152/2006 e smi, art. 208, in quanto Autorizzazione Unica doveva ricomprendere tutte le eventuali altre autorizzazioni settoriali necessarie all'attività;

DATO ATTO che, alla luce della nota sopra richiamata, veniva adottata un'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e smi, con Determina Dirigenziale di ARPAE SAC 2019-3789 del 09/08/2019 comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per l'attività della Società Villapana SPA;

DATO altresì atto che:

- con l'istanza presentata in data 06/03/2023 (ns. PG/2023/39295) la società Villapana Spa chiedeva il rinnovo con modifiche dell'AU n. 3789 del 08/08/2019 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, riguardante le seguenti variazioni impiantistiche:
- linea lavorazione vinaccioli:
 1. installazione di un nuovo forno di pre-essiccazione della vinaccia. I fumi in uscita vengono convogliati al nuovo punto di emissione convogliata E44;
 2. sostituzione della sezione di vagliatura esistente con n. 2 vagli, ognuno dotato di proprio ciclone separatore, e recapitanti a due nuovi punti di emissione convogliata, denominati E42 ed E43;
 3. installazione terza linea lavorazione vinaccioli - i fumi che si originano dalle operazioni di spremitura vengono convogliati al nuovo punto di emissione E46. Le emissioni derivanti dalle presse esistenti vengono convogliate al nuovo punto di emissione E38;
 4. recupero sottoprodotti: verrà realizzata una linea di pellettatura alimentata con tutti gli scarti di lavorazione dei vinaccioli; il pellet prodotto per estrusione viene raffreddato con flusso d'aria sottoposto a trattamento con ciclone prima della emissione (E35);
 5. sostituzione gruppi elettrogeni a biogas con un nuovo motore endotermico - viene eliminato il punto di emissione esistente E8 afferente ai gruppi elettrogeni esistenti, e viene attivato il nuovo punto di emissione E45 ;
 6. sostituzione C.T. di emergenza - vengono dismessi i punti di emissione E1 ed E2, afferenti alle due centrali termiche di emergenza esistenti, e viene attivato il nuovo punto di emissione E47;
 7. spostamento postazioni saldatura e modifica impianti di aspirazione fumi - a seguito dello spostamento viene soppresso il punto di emissione esistente E7 e viene attivato un nuovo punto di emissione, che mantiene la stessa sigla identificativa;
 8. realizzazione di un nuovo deposito di vinacce, costituito da un piazzale avente superficie di circa 5000 m², realizzata in parte in cemento e in parte in asfalto.

DATO ATTO che per la realizzazione delle opere che consistono nella realizzazione di un nuovo deposito di vinacce sopra richiamato risulta già concluso con esito positivo il Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53 della Legge Regionale Emilia - Romagna n. 24/2017 e smi, ricondotto e autorizzato con procedimento di Permesso di Costruire convenzionato in sanatoria con Determinazione dell'Unione della Romagna Faentina n. 232/2021.

CONSIDERATO che:

- l'istanza di rinnovo con modifiche dell'AU si intendeva formalmente completa e correttamente presentata in data 06/03/2023, per cui si provvedeva a dare notizia dell'avvio del procedimento con apposita comunicazione ns. PG/2023/56657 del 30/03/2023;
- nell'ambito del procedimento di rinnovo con modifiche dell'AU veniva indetta apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, che si concludeva positivamente in data 28/08/2023, con l'acquisizione di tutti i pareri necessari e vincolanti per il rinnovo dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del DLgs n.152/2006 e smi:
 - parere dell'Unione della Romagna Faentina (ns. PG/2023/143449) relativamente alla compatibilità acustica e compatibilità urbanistica;
 - parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (ns. PG/2023/149957), relativamente alla conformità idraulica;
 - parere espresso nell'ambito della seduta del 28/08/2023 dal Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL della Romagna - Servizio Igiene pubblica sotto il profilo igienico – sanitario;
 - Relazione Tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna (ns. PG/2023/75816 e ns PG/2023/204965) per le matrici emissioni in atmosfera, rifiuti e scarichi idrici, a seguito della richiesta di supporto tecnico avanzata da ARPAE SAC di Ravenna con ns. PG/2023/57692 del 30/03/2023.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare Parte III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni e alle Province relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ DGR n. 286 del 14 febbraio 2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- ✓ DGR n. 1860 del 18 dicembre 2006 recante linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura

- ✓ *Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99* recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- ✓ *Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 15* recante norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura;
- ✓ *Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004, n. 2773* recante primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura, e successive modifiche ed integrazioni;

VALUTATO inoltre che:

- alla luce di quanto previsto dalla Dir. 19/11/2008 n. 2008/98/CE art. 23 e dal Dlgs. 152/2006 art. 208 c. 6 veniva reinterpretrata la nota della Direzione Generale ARPAE del 31/12/2015 relativa a "Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazioni ambientali assegnate all'ARPAE dalla L.R. 30/07/2015, n.13" ravvisando l'opportunità di mantenere separata l'autorizzazione per l'attività principale di distillazione e produzione di acido tartarico - in regime di AUA - dall'AU ex art. 208 Dlgs 152/2006 relativa all'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti in proprio costituiti da fanghi di depurazione;

DATO ATTO che verrà adottato, ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/2006, il provvedimento di modifica dell'AU n. 3789/2019 al fine di disciplinare in tale sede unicamente l'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti in proprio costituiti da fanghi di depurazione;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

VISTA la Determina 2022-30 del 08/03/2022 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani.

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **L'ADOZIONE DELL'AUA**, ai sensi del DPR n. 59/2013, a favore della Società **Villapana SPA** (Codice Fiscale/P.IVA 00081760399) con sede legale e attività di distilleria, produzione acido tartarico, fertilizzanti e lavorazione vinaccioli in Comune di Faenza, Via Pana, n. 238-244, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e acque reflue di dilavamento (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art.124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
 - utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 99/1992).

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, acque di prima pioggia, acque reflue di dilavamento e acque reflue domestiche in acque superficiali;
 - **Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - **Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'utilizzo agronomico dei fanghi derivanti dal processo di depurazione.
4. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
 5. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali - quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

Rispetto all'impatto acustico, la Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ad intervento ultimato, dovrà essere eseguita una verifica acustica di collaudo mirata a confermare le stime ottenute con software predittivo;
 - Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".
6. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
 7. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
 8. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
 9. DI DARE ATTO che dalla data di efficacia della presente AUA sono da intendersi superate - limitatamente ai titoli contemplati nel presente documento - le previsioni contenute nell'AU DET AMB 2019-3789 del 09/08/2019;
 10. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
 11. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
 12. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina e al Consorzio di Bonifica per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Arpae – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza;

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Ermanno Errani

SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, ACQUE DI PRIMA PIOGGIA, ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO E ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Condizioni:

Le acque reflue industriali, acque di prima pioggia, e le acque reflue domestiche e di dilavamento recapitano in acque superficiali (fosso stradale Canala di Cassanigo);

a) Gli scarichi sono costituiti da:

Scarico S1 - costituito dall'unione delle seguenti acque reflue (che subiscono un trattamento in un depuratore biologico a fanghi attivi costituito da: una sezione di digestione anaerobica, un sedimentatore, flottatore, denitrificatore, ossidazione, sedimentatore finale e sistema di filtrazione a quarzite):

- acque reflue industriali derivanti dalla lavorazione delle fecce di vino e vinacce, acque di lavaggio dei macchinari utilizzati per l'estrazione dell'olio dai semi di vinacciolo;
- acque reflue industriali provenienti di lavaggio di aree esterne e dalla zona di lavaggio automezzi di proprietà;
- acque reflue di dilavamento dei piazzali ai sensi della DGR n. 286/2005, su cui sono stoccati i sottoprodotti ottenuti dalle lavorazioni;
- acque di prima pioggia ai sensi della DGR n. 286/2005, provenienti dai piazzali dello stabilimento dove avviene il transito dei mezzi e da aree a servizio dell'attività.

Scarico S2 - costituito dall'unione di acque meteoriche di dilavamento non contaminate derivanti da parte della viabilità (si vedano dettagli al punto c.2) e di acque reflue industriali denominate "acque di raffreddamento". Le "acque di raffreddamento" sono costituite da acqua di pozzo utilizzata per condensare i vapori di alcol che si producono nei serbatoi di deposito dell'alcol, in presenza di temperature ambientali elevate (l'acqua prelevata dal pozzo attraversa serpentine o intercapedini ed è "a perdere" e non viene in contatto con i vapori di alcol). Tali acque reflue vengono inviate al trattamento nel depuratore aziendale direttamente nella vasca di ossidazione solo in caso eventuali emergenze e della conseguente non conformità allo scarico in acque superficiali;

Scarico S7 è relativo alle acque meteoriche di dilavamento non contaminate derivanti dal nuovo deposito delle vinacce (A1). Le acque meteoriche di dilavamento "pulite" che ricadono sulla nuova area di deposito delle vinacce (A1), con le modalità e nelle condizioni definite nel *Piano di Gestione delle aree scoperte impermeabili rev 0.1 del 20/11/2023*, defluiscono attraverso il pozzetto di campionamento "S7" e recapitano nel fosso stradale che confluisce nella Canala di Cassanigo previo passaggio nel punto di scarico finale "SF".

b) Le acque reflue industriali (scarichi S1 e S2) e le acque meteoriche di dilavamento non contaminate derivanti dal nuovo deposito delle vinacce A1 (scarico S7), previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelievo, vengono scaricate in un fosso stradale che confluisce nella Canala di Cassanigo, bacino idrografico del canale Destra Reno, nel punto di scarico effettivo **SF (scarico finale)**. Nel medesimo punto unico di scarico finale, confluiscono anche le acque di seconda pioggia (S3), le acque meteoriche di dilavamento non contaminate di parte della viabilità interna (si vedano dettagli nel punto c.2)) e le acque del fosso che attraversa parte dello stabilimento (in cui recapitano, a loro volta, parte delle acque meteoriche di dilavamento non contaminate e le acque reflue domestiche).

c) Le nuove aree scoperte assoggettate alla DGR 286/05 (si veda la tavola RT7 Planimetria superfici impermeabili scoperte rev1 novembre 2023"), della superficie di circa 5.000 mq, sono realizzate con pavimentazione in cemento o in asfalto. L'Area di deposito delle vinacce (A1) è utilizzata come deposito per circa 10 mesi all'anno (generalmente da settembre a giugno) mentre per i restanti due mesi dell'anno il piazzale può essere vuoto per esaurimento della materia prima.

- c.1 Le acque meteoriche di dilavamento derivanti dalla **nuova area di deposito delle vinacce "A1"** costituiscono una materia prima e vengono interamente recuperate durante il periodo di deposito delle vinacce (A1); quando invece il piazzale A1 è vuoto la suddetta area viene esclusa dai dettami della DGR 286/05 attraverso l'applicazione del Piano di Gestione delle Aree impermeabili scoperte (di seguito "Piano di Gestione") che prevede la completa pulizia del piazzale A1 e della relativa rete fognaria. Durante il periodo di stoccaggio delle vinacce nel deposito A1 le acque reflue di dilavamento derivanti dal piazzale sono convogliate nel pozzetto di raccolta da 2,5 mc (si veda il particolare "A" nella planimetria della rete fognaria) e sollevate nella linea del "vinello" essendo utilizzate come

materia prima. In queste condizioni nel pozzetto di raccolta suddetto, la condotta del troppo pieno che affiora al pozzetto S7 sulla linea delle acque meteoriche, è chiusa attraverso l'installazione di un tappo a vite. Quando il deposito A1 è vuoto, il gestore metterà in atto le azioni previste dal Piano di Gestione al fine di verificare la qualità delle acque meteoriche pulite ricadenti sul piazzale A1 e consentire previa verifica anche analitica, la riapertura della flangia di chiusura (tappo a vite) sulla condotta delle acque meteoriche presente nel suddetto pozzetto di raccolta.

- c.2 Le acque meteoriche di dilavamento che ricadono sulle aree di parte della **viabilità interna** (si vedano dettagli nell'Allegato 2 del Piano di Gestione) si dichiarano suscettibili di essere contaminate e pertanto assoggettate alla DGR 286/05 ma in virtù dell'applicazione del Piano di Gestione, che prevede la verifica visiva e la pulizia delle superfici tramite spazzatrice, possono ritenersi escluse dall'assoggettabilità ai disposti della citata DGR.
- La ditta ha presentato un Piano di Gestione (elaborato "Piano di gestione delle superfici impermeabili scoperte rev 0.1 del 20/11/2023" e relativi allegati), in cui viene dichiarato che sono adottati tutti gli accorgimenti tecnici e organizzativo-gestionali necessari per escludere dal pericolo di contaminazione le superfici scolanti suddette, prevedendone quindi l'esclusione dai dettami della DGR 286/05;
- La verifica dell'attuazione del suddetto "Piano", per le "misure ordinarie e straordinarie", avviene attraverso la compilazione di check list; il Piano include una planimetria dello stabilimento suddivisa per aree (A.1, A.2, A.3.1, A.3.2, A.3.3) nell'Allegato 2.

Nella planimetria della rete fognaria dello stabilimento, Tavola RT04 rev 01 di novembre 2023, il gestore ha individuato inoltre altri pozzetti di ispezione e/o campionamento (S3 per la seconda pioggia, S4 e S5 per le acque reflue domestiche, pozzetto di campionamento acque meteoriche viabilità, S6 acque del fosso che attraversa lo stabilimento in cui vengono recapitate anche le acque reflue domestiche e le acque meteoriche di dilavamento non contaminate).

La planimetria della rete fognaria dello stabilimento, Tavola RT04 rev 01 di novembre 2023, dove sono indicati i punti ufficiali di prelievo ai fini del controllo della qualità degli scarichi, viene allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente autorizzazione.

Le planimetrie "RT6 rev 1 novembre 2023 (Rete idraulica sezione digestione anaerobica)" e la "RT7 rev 1 novembre 2023 (planimetria superfici impermeabili scoperte)" sono allegate anch'esse quale parte integrante e sostanziale alla presente autorizzazione.

Prescrizioni

- Gli scarichi delle acque reflue industriali, indicati con S1 e S2 devono essere conformi ai valori limite di emissione indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
- Con cadenza almeno annuale, dovrà essere effettuata un'analisi delle acque reflue industriali per il punto di scarico **S1** su campione rappresentativo, che attesti la conformità ai limiti sopra indicati, firmato da tecnico abilitato, da conservare ed essere resa disponibile nel caso di eventuali controlli. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: BOD5 - COD - pH - Azoto Ammoniacale - Azoto Nitroso - Azoto Nitrico - Solidi Sospesi Totali - Solfati - Cloruri - Fosforo Totale - Tens MBAS - Tens non ionici etossilati - Tens cationici.
- Con cadenza almeno annuale, dovrà essere effettuata un'analisi delle acque reflue industriali per il punto di scarico **S2** su un campione rappresentativo, che attesti la conformità ai limiti sopra indicati, firmato da tecnico abilitato, da conservare ed essere resa disponibile nel caso di eventuali controlli. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH - Azoto Ammoniacale - Azoto Nitroso - Azoto Nitrico - Ferro - alluminio - Rame e Zinco. Nel caso venissero aggiunti additivi a queste acque di raffreddamento, all'atto dell'autocontrollo dovrà essere dichiarato il tipo di additivo utilizzato ed allegata la relativa scheda di sicurezza.
- I pozzetti di prelievo ai fini del controllo, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs n. 152/06 e smi, devono essere idonei al prelievo di campioni delle acque reflue industriali (conformi alla normativa tecnica prevista in materia). Essi vanno mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza. Su di essi va garantita una periodica attività di manutenzione e pulizia per mantenere una costante efficienza del sistema.
- Va effettuata periodica manutenzione agli impianti di trattamento acque reflue industriali, così come indicato dalla Norma Tecnica DIN 199 parte 2 par. 5. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzi idonei e smaltiti da ditte autorizzate. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi alle disposizioni sulla gestione dei rifiuti stabilite dalla Parte IV del DLgs n. 152/2006 e smi. La documentazione relativa alle manutenzioni eseguite va conservata a disposizione degli Organi di Vigilanza, ed eventualmente le manutenzioni annotate.

- Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, dovrà essere tempestivamente informata ARPAE SAC e il Servizio Territoriale di Faenza e Bassa Romagna;
- Gli scarichi non devono compromettere l'uso irriguo delle acque presenti nella rete dei canali consorziali.
- Dovrà essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di sollevamento (due pompe con portata di 20 mc/h ciascuna) posto nel pozzetto da 2,5 mc a monte del pozzetto S7 (si veda "particolare A" nella planimetria della rete fognaria RT4 rev1 di novembre 2023) per evitare che il vinello, in caso di anomalie e/o eventi meteorici eccezionali, possa defluire accidentalmente nel vicino pozzetto S7 della rete delle acque meteoriche. Le due pompe di sollevamento inoltre dovranno essere dotate di allarmi visivi e/o sonori che segnalino eventuali anomalie/malfunzionamenti delle stesse. Le manutenzioni all'impianto di sollevamento dovranno essere annotate e mantenute a disposizione degli organi di vigilanza insieme alle check list del Piano di Gestione.
- Il Piano di Gestione delle aree scoperte impermeabili rev 0.1 del 20/11/2023 costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico. Le check list previste dal suddetto Piano di Gestione (documentazione attestante l'effettuazione delle operazioni di controllo nell'Allegato 1) dovranno essere mantenute disponibili in azienda per un periodo non inferiore a 18 mesi;
- **I documenti che costituiscono parte integrante dell'approvazione del piano di gestione, sono i seguenti:** Piano di Gestione delle aree scoperte impermeabili rev 0.1 del 20/11/2023 e relativi allegati di registrazione dei controlli (Modulo 1 "Controllo gestione piattaforma A1", Modulo 2 "Controllo settimanale delle superfici interessate dalla viabilità interna A2/A3" e Modulo 3 "controllo conducimetro pozzetto S2").
- Durante il periodo di stoccaggio delle vinacce nel deposito A1 le acque reflue di dilavamento non potranno mai essere scaricate nelle rete delle acque meteoriche di stabilimento;
- Nel caso si verificano malfunzionamenti o fermi impianto di stabilimento che non consentono l'utilizzo del vinello come materia prima, la ditta dovrà provvedere tempestivamente a gestire le acque reflue di dilavamento assicurandone l'opportuno trattamento all'interno del depuratore di stabilimento e/o prevedendo lo stoccaggio e/o lo smaltimento come rifiuto ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/06. Tali malfunzionamenti dovranno essere comunicati via pec nel più breve tempo possibile ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente;

Scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali

Condizioni:

- Le acque reflue domestiche derivano dalla palazzina uffici e dai servizi igienici per addetti alla produzione e recapitano, previo trattamento, in acque superficiali (nel fosso poderale che attraversa parte dello stabilimento e che a sua volta confluisce nel fosso stradale che recapitano nella Canala di Cassanigo).
- I sistemi di trattamento adottati prima dello scarico in acque superficiali, individuati nella planimetria della rete fognaria dello stabilimento, sono costituiti da degrassatori, fosse Imhoff e filtri batterici anaerobici;
- I sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento con consistenza inferiore a 50 AE, rispettano i criteri fissati dalla Tabella B della DGR n.1053/2003 e sono dimensionati nel rispetto dei valori previsti dalla Tabella A della DGR n.1053/2003, in ragione del numero di abitanti equivalenti serviti (4+12 AE).

Prescrizioni:

- Gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetti degrassatori, fossa Imhoff, filtro batterico anaerobico, al fine di assicurare un corretto funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente ed almeno 1 volta all'anno da Ditte autorizzate; la documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
- Il pozzetto di prelievo delle acque reflue domestiche **deve essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite opportuni interventi di manutenzione.**

EMISSIONI IN ATMOSFERA

- La Società Villapana SPA svolge attività di distilleria , produzione acido tartarico, fertilizzanti e lavorazione vinaccioli nel sito di Via Pana, n.238/244 in Comune di Faenza;
- Le emissioni in atmosfera derivano dalle varie fasi del produttivo e, con la modifica richiesta, vengono apportate le seguenti modifiche impiantistiche e emissive:

Viene installata una nuova linea di lavorazione vinaccioli:

- installazione di un nuovo forno di pre-essiccazione della vinaccia. I fumi in uscita vengono convogliati al nuovo punto di emissione convogliata E44;
- sostituzione della sezione di vagliatura esistente con n. 2 vagli, ognuno dotato di proprio ciclone separatore, e recapitanti a due nuovi punti di emissione convogliata, denominati E42 ed E43;
- installazione terza linea lavorazione vinaccioli - i fumi che si originano dalle operazioni di spremitura vengono convogliati al nuovo punto di emissione E46. Le emissioni derivanti dalle presse esistenti vengono convogliate al nuovo punto di emissione E38;
- recupero sottoprodotti: verrà realizzata una linea di pellettatura alimentata con tutti gli scarti di lavorazione dei vinaccioli; il pellet prodotto per estrusione viene raffreddato con flusso d'aria sottoposto a trattamento con ciclone prima della emissione (E35);
- sostituzione gruppi elettrogeni a biogas con nuovo motore endotermico - viene eliminato il punto di emissione esistente E8, afferente ai gruppi elettrogeni esistenti, e viene attivato il nuovo punto di emissione E45 ;
- sostituzione C.T. di emergenza - vengono dismessi i punti di emissione E1 ed E2, afferenti alle due centrali termiche di emergenza esistenti, e viene attivato il nuovo punto di emissione E47;
- spostamento postazioni saldatura e modifica impianti di aspirazione fumi - a seguito dello spostamento viene soppresso il punto di emissione esistente E7 e viene attivato un nuovo punto di emissione, che mantiene la stessa sigla identificativa;
- realizzazione di un nuovo deposito di vinacce, costituito da un piazzale avente superficie di circa 5000 m², realizzata in parte in cemento e in parte in asfalto.

Nello stabilimento sono presenti emissioni per le quali, in considerazione delle caratteristiche scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico così come indicato dall'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi, non si indicano valori limite di emissione:

- Emissioni E30, E32, E34a, E34b – Sfiati vapore da serbatoi raccolta condense;
- Emissioni E26a, E26b, E26c, E36, E37 - Sfiati condensazione;
- Emissioni E27a, E27b – Sfiato polmone del vuoto;
- Emissioni E29a, E29b, E31a, E31b – Sfiato pompe a vuoto;
- Emissioni E28a, E28b, E28c, E28d, E28c, E28f – Sfiato aria controllo grado alcool;
- Emissione E33 – Sfiato degasatore acqua;
- Emissioni E39, E40, E41 – Cappe laboratorio analisi controllo qualità;
- Emissioni E22, E23 - Guardie idrauliche deposito acido cloridrico (AU);

Limite di emissione:**PUNTO DI EMISSIONE E6 – TINI PREPARAZIONE ACIDO TARTARICO - (AU)**

Portata massima [Nm ³ /h]	4.500
Altezza minima [m]	3
Temperatura [°C]	30
Durata [h/g]	24
Concentrazione massima ammessa di inquinanti [mg/Nm³]:	
Acido solforico	2

PUNTO DI EMISSIONE E7 - ASPIRAZIONE FUMI SALDATURA OFFICINA – F.C. - NUOVO -

Portata massima [Nm ³ /h]	1.500
Altezza minima [m]	5
Temperatura [°C]	ambiente
Durata [h/g]	discontinua
Concentrazione massima ammessa di inquinanti [mg/Nm³]:	
Polveri	10

PUNTO DI EMISSIONE E9 – CENTRALE TERMICA A BIOMASSE DI POTENZIALITÀ PARI A 12 MW t (SNCR+C+F, ELETTROSTATICO A UMIDO)

Portata massima [Nm ³ /h]	42.000
Altezza minima [m]	22
Temperatura [°C]	80
Durata [h/g]	24
Concentrazione massima ammessa di inquinanti [mg/Nm³]:	
Polveri	10
NOx	280
SOx	180
COT	10
CO	100
NH3	7,5

I limiti sopra indicati sono riferiti a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 11%

I limiti di emissione alla caldaia E9 alimentata a biomasse, devono essere adeguati ai limiti indicati dal Dlgs n.152/2006 e smi, secondo quanto previsto dall'art. 273-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. commi 5, 6 e 7 secondo le tempistiche ivi indicate.

PUNTO DI EMISSIONE E10 - ESSICCATOIO VINACCIOLI (n.2 cicloni in parallelo + F.T.) -

Portata massima [Nm ³ /h]	20.000
Altezza minima [m]	7
Temperatura [°C]	60
Durata [h/g]	24
Concentrazione massima ammessa di inquinanti [mg/Nm³]:	
Polveri	40

PUNTO DI EMISSIONE E21 - ESSICCATOIO ACIDO TARTARICO - C+F.T.-

Portata massima [Nm ³ /h]	4.000
Altezza minima [m]	7,25
Temperatura [°C]	50
Durata [h/g]	24
Concentrazione massima ammessa di inquinanti [mg/Nm³]:	
Polveri	10

PUNTO DI EMISSIONE E24 – GENERATORE DI VAPORE DI POTENZIALITÀ PARI A 1,395 MWt -

Portata massima [Nm ³ /h]	2.000
Altezza minima [m]	11,30
Temperatura [°C]	130
Durata [h/g]	4-8
Concentrazione massima ammessa di inquinanti [mg/Nm³]:	
Polveri	5
NOx	100
SOx	35

PUNTO DI EMISSIONE E25 – ESSICCATOIO VINACCIOLI – (2C+F.T.)

Portata massima [Nm ³ /h]	18.000
Altezza minima [m]	7
Temperatura [°C]	55
Durata [h/g]	4-8
Concentrazione massima ammessa di inquinanti [mg/Nm ³]:	
Polveri	40

PUNTO DI EMISSIONE E35 – RAFFREDDATORE PELLET VINACCIOLO (C) - NUOVO

Portata massima [Nm ³ /h]	2.000
Altezza minima [m]	6
Temperatura [°C]	ambiente
Durata [h/g]	24
Concentrazione massima ammessa di inquinanti [mg/Nm ³]:	
Polveri	20

PUNTO DI EMISSIONE E38 – 1 E 2 LINEA ESTRAZIONE OLIO SENZA SOLVENTI (AU) NUOVO

Portata massima [Nm ³ /h]	500
Altezza minima [m]	9
Temperatura [°C]	50
Durata [h/g]	24
Concentrazione massima ammessa di inquinanti [mg/Nm ³]:	
Polveri	50

PUNTI DI EMISSIONE E42/E43 – VAGLIATURA VINACCIOLO – C - NUOVI

Portata massima [Nm ³ /h]	28.800 (ognuno)
Altezza minima [m]	6
Temperatura [°C]	ambiente
Durata [h/g]	24
Concentrazione massima ammessa di inquinanti [mg/Nm ³]:	
Polveri	50

PUNTO DI EMISSIONE E44 – PRE-ESSICCATORE VINACCIA (FUNZIONAMENTO A VAPORE) DI POTENZIALITÀ PARI A 1,395 MWt - NUOVO-

Portata massima [Nm ³ /h]	28.800
Altezza minima [m]	8,5
Temperatura [°C]	65
Durata [h/g]	24
Concentrazione massima ammessa di inquinanti [mg/Nm ³]:	
Polveri	40

PUNTO DI EMISSIONE E45 – MOTORE ENDOTERMICO A BIOGAS DI POTENZIALITÀ PARI A 2.82 MWt - NUOVO

Portata massima [Nm ³ /h]	5.500
Altezza minima [m]	9
Temperatura [°C]	120
Durata [h/g]	24
Concentrazione massima ammessa di inquinanti [mg/Nm ³]:	
NOx	190
SOx	40
COT	40
CO	300
HCl	2

I limiti sopra indicati sono riferiti a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 15%

PUNTO DI EMISSIONE E46 - LINEA ESTRAZIONE OLIO SENZA SOLVENTI (AU) NUOVO

Portata massima [Nm ³ /h]	500
Altezza minima [m]	9
Temperatura [°C]	50
Durata [h/g]	24
Concentrazione massima ammessa di inquinanti [mg/Nm ³]:	
Polveri	50

PUNTO DI EMISSIONE E47 – C.T. RISERVA FREDDA DI POTENZIALITÀ PARI A 3,3 MWt – NUOVO -

Portata massima [Nm ³ /h]	4260
Altezza minima [m]	11,30
Temperatura [°C]	130
Durata [h/g]	4-8
Concentrazione massima ammessa di inquinanti [mg/Nm ³]:	
Polveri	5
NOx	100
SOx	35

Prescrizioni:

- 1. Per i punti di emissione indicati con E7,E35,E38,E42,E43,E44,E45,E46 e E47 (qualora venga attivata), dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici a partire dalla data effettiva della messa a regime, per un periodo rappresentativo di funzionamento dell'impianto (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli devono essere trasmessi ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.**
- 2. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpa SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:**
 - la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
- 3. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpa SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).**
- 4. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpa SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpa SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.**
- 5. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In**

alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

- 6 Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpae SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- 7 Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
- 8 In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
9. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in

autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

10. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
11. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
12. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1);

	ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Cloridrico (HC) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

13. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato.

14. Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

15. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

16. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
17. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

18. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
19. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
20. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- ✓ parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - ✓ piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - ✓ protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - ✓ Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Sistema di Monitoraggio delle Emissioni:

Il camino E9 è dotato di un Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni SMCE in grado di monitorare:

- Polveri totali
- Ossidi di azoto (NOx)
- Monossido di Carbonio (CO)

Tale SMCE è in grado di monitorare in continuo anche i seguenti parametri fisici e tecnologici:

- Portata Volumetrica secca
- Ossigeno
- Umidità
- Pressione dei fumi
- Temperatura
- Carico dell'impianto come definito al punto dd) art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.

- ✓ Lo SMCE deve essere conforme a quanto previsto nell'Allegato VI del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e alla norma UNI 14181:2015.

✓ Le procedure seguite dall'azienda devono essere riassunte in un Manuale di Gestione dello SME e tenute a disposizione degli organi di controllo. L'elaborazione, la presentazione e la valutazione dei dati deve essere svolta secondo quanto indicato dall'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, paragrafo 5. I valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi orari convalidati: i valori medi orari sono invalidati se la disponibilità dei dati elementari è inferiore al 70%. Il valore medio giornaliero si ottiene dai valori medi orari convalidati e deve essere registrato al termine di ogni giorno. Nel caso in cui la disponibilità delle medie orarie riferite al giorno sia inferiore al 70%, il valore medio giornaliero è invalidato. Il valore medio giornaliero non deve essere calcolato nel caso in cui le ore di normale funzionamento dell'impianto nel giorno siano inferiori a 6. In tali casi il valore medio è ritenuto non significativo. Se in un anno più di dieci giorni non sono considerati validi, l'Autorità competente per il controllo prescrive al gestore di assumere adeguati provvedimenti per migliorare l'affidabilità del sistema di controllo in continuo. Se il gestore prevede che le misure in continuo di uno o più inquinanti non possano essere effettuate o registrate per periodi superiori a 48 ore continuative è tenuto ad informare tempestivamente ARPAE SAC e Servizio Territoriale a mezzo pec. Il gestore deve predisporre nel caso sopracitato delle misure discontinue del/dei parametro/i non rilevati con il sistema di monitoraggio in continuo. È possibile inoltre stimare da parametri di processo le emissioni al camino dei principali inquinanti emessi. Tale procedura di stima deve essere presentata dall'azienda ad ARPAE SAC e validata dalla stessa di concerto con ARPAE Servizio Territoriale. I valori misurati con procedure discontinue e/o stimati con algoritmi di calcolo dovranno essere archiviati e resi disponibili alle autorità competenti al controllo. Relativamente a malfunzionamenti degli analizzatori dello SMCE, nel caso in cui, a causa di problemi al sistema di misurazione, manchino misure in continuo dei parametri di processo necessari al calcolo delle concentrazioni normalizzate (% di Ossigeno, % di Vapore acqueo, ecc.) dovranno essere attuate le seguenti misurazioni:

✓ dopo 48 ore dovrà essere effettuata almeno 1 misura discontinua al giorno, ciascuna di durata pari a 60 minuti in sostituzione di quelle continue. Nel caso in cui, a causa di problemi al sistema di misurazione in continuo, manchino misure di uno o più inquinanti, dovranno essere attuate le seguenti misurazioni;

✓ per le prime 24 ore di blocco sarà sufficiente mantenere in funzione gli strumenti che registrano il funzionamento degli apparati di controllo della combustione in caldaia, garantendo in tale modo un regime di marcia noto e correttamente gestito;

✓ dopo le prime 48 ore di blocco dovrà essere effettuata 1 misura discontinua al giorno, della durata di almeno 60 minuti, per NOx non misurati, in sostituzione delle misure continue. Il Manuale di Gestione dello SME deve essere redatto secondo quanto indicato nella linea guida ISPRA 87/2012 "Guida tecnica per la gestione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME)" ed ogni modifica del manuale deve essere preventivamente comunicata. Le procedure seguite devono comprendere almeno:

- verifiche periodiche ed automatiche di autodiagnosi del sistema;

- calcolo dell'intervallo di confidenza delle misurazioni;

- verifiche periodiche di calibrazione (zero e span con gas certificati) degli analizzatori;

- verifiche periodiche di taratura del sistema di misurazione con metodi di riferimento;

- verifiche previste dalla norma UNI EN 14181 sull'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura (corretta installazione, test di sorveglianza annuale, ecc.). Nel Manuale di Gestione SME oltre a riportare le frequenze e le modalità di calibrazione, verifica e manutenzione degli strumenti, sono definiti i sistemi di acquisizione, archiviazione, validazione e elaborazione dei dati, nonché le modalità operative e di comunicazione in caso di anomalie nella conduzione della centrale e in caso di avarie dei relativi SMCE.

- Come riportato nelle Linee Guida Ispra 87/2013 si sottolinea che il Manuale SME "ha validità non superiore a 5 anni dalla sua emissione e almeno ogni 12 mesi deve essere riesaminato dal Gestore ed, eventualmente, revisionato in accordo con le pertinenti Autorità".

- Il Gestore deve elaborare e trasmettere all'Autorità Competente e di Controllo il Manuale di Gestione dello SMCE nel quale siano indicate, oltre alle frequenze e alle modalità di calibrazione degli strumenti, anche i format di comunicazione ad ARPAE -Servizio Territoriale e ARPAE SAC di anomalie nella conduzione dell'impianto e di avarie dello SMCE. In caso di modifiche al sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, il Gestore deve provvedere a fornire all'Autorità Competente e di Controllo, il relativo aggiornamento del Manuale di Gestione dello SMCE.

21. Rispetto alle emissioni potenzialmente odorigene, le modifiche introdotte per le emissioni in atmosfera non evidenziano peggioramenti rispetto alla situazione precedentemente autorizzate. La Ditta è comunque tenuta, durante il 1° anno di esercizio dell'impianto nello stato modificato, ad eseguire una verifica olfattometrica e a trasmettere gli esiti a questo Servizio SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente. Se i valori rilevati risultano in linea con le precedenti campagne di monitoraggio effettuate, la verifica può essere eseguita con frequenza triennale.

22. **Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime delle nuove emissioni, il 31/12/2024 .**
Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare la messa in esercizio e la data effettiva di messa a regime dopodiché dovrà procedere con gli adempimenti previsti al precedente punto 1).
23. **Di indicare** per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, per l'impianto di produzione energia da biomasse (**E9**), la Ditta dovrà, per i parametri monitorati in continuo, mantenere a disposizione degli organi di controllo i tracciati dei dati rilevati. Dovranno essere annotati (o allegati) su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE – Distretto di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti, gli autocontrolli analitici che dovranno essere effettuati con frequenza annuale, per SOx e COT.
24. Di indicare altresì per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, per le restanti emissioni autorizzate, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale per i punti indicati con E6, E10, E11, E21, E24, E25, E35, E38, E42, E43, E44, E45, E46** . La Ditta è tenuta ad annotare (o allegare), sullo stesso registro di cui sopra:
- ✓ **i periodi di funzionamento della CT E47 ;**
 - ✓ **il consumo di filo per saldatura utilizzato mensilmente (emissione E7);**
 - ✓ **le manutenzioni, ordinarie e straordinarie da effettuare su tutti i sistemi di abbattimento installati e le eventuali anomalie degli stessi, con frequenza almeno annuale.**

**UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE PRODOTTI DALL'IMPIANTO ASSERVITO
ALLO STABILIMENTO**

Condizioni:

La Società Villapana S.p.A. svolge attività di produzione di acido tartarico ed alcool etilico, di lavorazione vinaccioli e produzione fertilizzanti, utilizzando come materie prime fecce e vinacce. Tale attività rientra nella tipologia agroindustriale, di cui all'Allegato 2 della DGR n. 2773/2004 e smi, con produzione di fango continuativa, omogeneamente distribuita nell'arco dell'anno, con punte nel periodo invernale;

- i fanghi di depurazione, costituiti esclusivamente dai fanghi di supero della sezione di trattamento aerobico a fanghi attivi del depuratore aziendale, sono stabilizzati come richiesto dalla DGR n.2773/04 e smi;
- i fanghi di depurazione da utilizzare in agricoltura ai sensi del D.Lgs n. 99/1992 derivano esclusivamente dal trattamento dei reflui interni aziendali e, in particolare, dal processo produttivo, dal dilavamento dei piazzali e dalle acque di lavaggio degli impianti produttivi e strutture;
- La produzione di fanghi disidratati meccanicamente (nastropressa) da destinare all'utilizzo in agricoltura viene stimata in circa 800 t/anno, con un contenuto di sostanza secca di circa il 25% corrispondente ad un quantitativo di 200 t/anno.

Prescrizioni:

- l'utilizzo dei fanghi di depurazione potrà avvenire su aree agricole ubicate in provincia di Ravenna, secondo i tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati dai piani di distribuzione presentati nella documentazione agli atti di ARPAE SAC, redatti nel rispetto di quanto disposto dal par. IX della Direttiva Regionale;
- qualora in prossimità dello spandimento siano disponibili risultati analitici sui fanghi che indichino valori della sostanza secca e dell'azoto totale superiori ai valori massimi rilevati durante la caratterizzazione preventiva, si dovrà provvedere all'adeguamento dei relativi piani di distribuzione;
- va aggiornato annualmente il piano di distribuzione per le variazioni culturali, per le modifiche alla lista dei terreni disponibili (es. frazionamenti, scadenza dei contratti agrari, vendite, ecc.) e alla loro capacità recettiva (es. riduzione della superficie spandibile a fronte di nuove fasce di rispetto);
- ogni piano di distribuzione aggiornato e approvato da ARPAE SAC deve essere mantenuto a disposizione degli Organi di controllo;
- nel caso in cui un agricoltore, non titolare dell'autorizzazione, non rispetti il piano colturale concordato con il soggetto autorizzato e adotti colture a minor capacità di asportazione dell'azoto distribuito con i fanghi, è fatto obbligo, qualora tecnicamente possibile, introdurre nell'anno in corso una coltura successiva a quella principale e adeguata ad asportare l'azoto residuo. Qualora la coltura secondaria non possa essere asportata, perché coltura non richiesta dal mercato locale, si ammette che possa essere interrata. Ne consegue che occorre considerare l'azoto rilasciato successivamente, sino al divieto temporaneo di fertilizzazione nell'anno successivo;
- la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della DGR n. 2773/2004 e smi;
- indipendentemente dalle soluzioni tecniche adottate e dalle caratteristiche fisiche dei fanghi da distribuire, in particolare: stato fisico e contenuto in elementi fertilizzanti per unità di peso o di volume, il sistema di applicazione prescelto deve essere in grado di distribuire il materiale fertilizzante con efficiente uniformità e regolarità, al fine di assicurare che il calcolo degli apporti nutritivi sia attendibile su tutto il terreno interessato a ricevere i fanghi;
- dopo lo spandimento del fango, la coltura prevista nel piano di distribuzione può essere sostituita con un'altra dello stesso gruppo colturale per quanto riguarda la dose massima di azoto (100/200/300), ad esempio mais con sorgo, oppure con una coltura appartenente ad un gruppo con dose massima di azoto superiore, ad esempio medica con sorgo (Tab. 2 dell'Allegato 5 alla DGR n. 2773/2004 e smi);

- i quantitativi di fanghi applicabili su e/o nei terreni devono rispettare le limitazioni qualitative e quantitative previste dal paragrafo VI, comma 2, lettere a, b, c e d, della Direttiva Regionale;
- **è fatto obbligo, almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, notificare ad ARPAE SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente ed al Comune territorialmente competente, l'inizio delle operazioni di spandimento**, con i dati e gli elementi informativi prescritti dal D.Lgs n. 99/1992, art. 9 e dal par. XV della Direttiva Regionale, facendo riferimento ai terreni e alle colture dei piani di distribuzione presentati e conservati agli atti di questo Servizio ARPAE;
- la notifica di avvio delle operazioni di spandimento va effettuata solo con piano di distribuzione aggiornato e approvato da ARPAE SAC. In fase di notifica non sono ammesse modifiche al piano di distribuzione che non siano state preventivamente esaminate dagli uffici competenti, ad eccezione della quantità di fango tal quale;
- l'area di stoccaggio dei fanghi di depurazione dovrà essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre aree di stoccaggio di rifiuti e del digestato;
- l'ambito di validità della notifica suddetta è fissata nel periodo massimo di 6 (sei) mesi. Successivamente alla stessa, ma comunque **con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo**, il titolare dell'autorizzazione **deve dare comunicazione scritta, tramite PEC**, ad ARPAE SAC di Ravenna e al Servizio Territoriale competente utilizzando il modello allegato al presente atto (Allegato D.1);
- è vietato l'accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno. In ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi; eventuali ritardi dovuti a eventi meteorologici straordinari, accertati dai competenti uffici, dovranno essere tempestivamente comunicati ad ARPAE Servizio Territoriale competente;
- al fine di soddisfare le esigenze analitiche del terreno e dei fanghi di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 99/92, come indicato dal paragrafo XVI della Direttiva Regionale e tenendo in particolare considerazione quanto previsto dalla determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11046 del 29/07/2005, sono ammessi unicamente certificazioni analitiche e rapporti di prova prodotti da laboratori pubblici e da laboratori privati accreditati (SINAL) come definiti dai punti 2, 3 del par. XVI della Direttiva Regionale, i quali devono prodursi a questo Servizio ARPAE in originale od in copia conforme all'originale stesso;
- l'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un Registro di Utilizzazione, secondo il modello riportato in appendice 1 alla Direttiva Regionale, con pagine numerate progressivamente e timbrate da ARPAE SAC, sul quale dovranno essere riportate le informazioni e i dati prescritti dall'art. 15 del D.Lgs n. 99/1992 e dal par. XIX della Direttiva Regionale. I registri, unitamente ai certificati delle analisi e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni dall'ultima annotazione;
- al fine di predisporre la relazione informativa annuale, concernente l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (cfr art. 6 comma 5 del D.Lgs 99/92), da trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il titolare dell'autorizzazione deve inviare ad ARPAE - SAC di Ravenna , **entro la fine di aprile di ogni anno**, la "Tabella di raccolta dati", Allegato 1 alla DGR 1812/2020, compilata e trasmessa nel formato .xlsx e i file.pdf contenenti i certificati analitici dei fanghi e dei terreni che sono stati analizzati nell'anno solare di riferimento;
- Sono fatti salvi ulteriori eventuali prescrizioni, condizioni, divieti, da accertarsi a cura dell'utilizzatore, imposti dal Comune territorialmente competente, nel cui ambito insistano i terreni destinati al riutilizzo;
- l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione deve avvenire **nel rispetto dei seguenti divieti di utilizzo e prescrizioni d'uso sulle coltivazioni agricole**, già previsti dalla Direttiva Regionale:
 - ✓ è vietato utilizzare fanghi di depurazione sui terreni con colture orticole e frutticole i cui prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e consumati crudi, sui pascoli e sui prati stabili. La distribuzione dei fanghi su medica e graminacee foraggere deve avvenire entro sei settimane dall'inizio della raccolta (par. IX);
 - ✓ è ammesso esclusivamente l'impiego di fanghi palabili provenienti da impianti di depurazione di industrie agroalimentari su terreni destinati a colture orticole da industria e su terreni con colture da frutto non a contatto con il terreno (par. IX);
 - ✓ è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione nei casi indicati nel paragrafo VIII della Direttiva regionale, fatto salvo quanto previsto dall'Allegato 1, punto 1, alla DGR n. 1801/2005;

- ✓ è vietato l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione dal 1 novembre a fine febbraio ai sensi del par. IV, comma 1, della Direttiva Regionale;
- ✓ è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora - al momento del loro impiego - superino i valori limite per le concentrazioni presenti di metalli pesanti e per gli altri parametri fissati nell'Allegato 4, tabelle A e B (nei casi previsti), alla Direttiva Regionale;
- ✓ è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati nell'Allegato 3 alla Direttiva Regionale;
- ✓ è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 236/1988;
- ✓ le operazioni connesse all'utilizzo agronomico dei fanghi sono soggette alla rigorosa osservanza delle prescrizioni concernenti **NORME TECNICHE GENERALI SULL'USO DEI FANGHI** di cui al par. VII della DGR n. 2773/2004 concernenti le fasi: di raccolta dei fanghi, di trasporto nel sito di utilizzazione e di applicazione al terreno;

Per quanto non espressamente richiamato dal presente atto, si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2773/2004 e s.m.i. e al D.Lgs n. 99/1992, relativamente ai vincoli e modalità da rispettare.

ARPAE - SAC

pec: aora@cert.arpa.emr.it

Servizio territoriale competente

OGGETTO : Comunicazione di inizio delle operazioni di utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura (ai sensi del paragrafo XV punto 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/2004 e successive modifiche e integrazioni)

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ della ditta _____ comunica che in data _____ inizierà le operazioni di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura provenienti dall'impianto di depurazione della ditta _____ come da notificata inviata ad ARPAE - SAC di Ravenna in data _____.

L'utilizzazione dei fanghi avverrà sui seguenti terreni:

<i>Comune</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Foglio</i>	<i>Particella/e</i>	<i>Lotto funzionale di stoccaggio utilizzato</i>

Le operazioni di spandimento del fango sul suolo agricolo saranno effettuate dalla ditta:

_____ utilizzando i seguenti mezzi:

_____ I quantitativi tal quale di fango che verranno utilizzati saranno pari a t. _____;

Le operazioni di utilizzo dei fanghi termineranno in data _____;

Referente delle operazioni di spandimento (nome cognome) _____ recapito telefonico _____

Luogo _____ data _____

Firma

Studio Consulenze Ambientali

Gianni Dott. Garavini
Viale Risorgimento, 301 - 47121 Forlì
Tel/Fax 0543 777372 0335 8241417
P.I. 01381110400

Villapana S.p.A.

Via Pana 238/244
48018 Faenza (RA)

PIANO DI GESTIONE DELLE SUPERFICI IMPERMEABILI SCOPERTE

(DGR 1860/2006)

Proponente/Gestore impianto		Tecnico
VILLAPANA SpA Faenza (RA)		Dottore Gianni Garavini N. iscrizione ERM_A00330
Forlì 20/11/2023	Rev. 0.1	



1 PREMESSA

L'insediamento della Ditta Villapana SpA in Via Pana 238/244, Faenza, presenta ampie superfici impermeabili scoperte, in buona parte interessate da attività quali il deposito di materie prime e il loro trasporto in lavorazione.

La maggiore parte di queste superfici impermeabili scoperte, che vengono identificate sia nella planimetria *Allegato RT7*, sono servite da reti fognarie bianche con sistema di separazione delle acque di prime piogge, conformemente alla norma vigente (Del. G.R. n. 286/2005 e Del. G.R. n. 1860/2006), che vengono avviate a trattamento nell'impianto a fanghi attivi aziendale.

Sono comunque presenti anche superfici impermeabili scoperte il cui sistema di drenaggio delle acque meteoriche non consente la separazione delle prime piogge, in particolare una piattaforma per lo stoccaggio delle materie prime (vinacce) e una parte della viabilità interna allo stabilimento per il trasferimento delle materie prime alla lavorazione, per cui la Direzione predispone il presente **Piano di Gestione delle Superfici Impermeabili Scoperte** come previsto dalla Del. G.R. n. 1860/2006, finalizzato al controllo di tali superfici per evitare pericoli di contaminazione delle acque di prima pioggia, e quindi alla loro esclusione dal campo di applicazione della Deliberazione stessa.

2. CARATTERIZZAZIONE DELLE SUPERFICI IMPERMEABILI SCOPERTE SOGGETTE AD ATTIVITÀ

Le superfici impermeabili scoperte che non dispongono di sistemi per la separazione delle acque di prime piogge sono in parte interessate da attività che ne possono determinare lo sporcamento: relativamente a queste si esegue una caratterizzazione delle diverse aree finalizzata alla individuazione delle metodologie di controllo e di gestione più appropriate per evitare la contaminazione delle acque meteoriche.

La suddivisione in aree omogenee per caratteristiche viene riportata nella planimetria allegata al presente Piano (*Allegato 2*), che fa riferimento all'**Allegato RT7 aggiornamento ottobre 2023**.

In particolare vengono identificate le seguenti aree per le quali si riporta l'attività svolta:

- A.1) piattaforma in cemento di 5.000 mq che comprende un'area di transito e manovra di automezzi conferenti la materia prima (vinaccia) di 1.362 mq, ed un'area di 3.600 mq per lo stoccaggio della vinaccia;
- A.2) viabilità per l'accesso e l'uscita dallo stabilimento, ove transitano tutti gli automezzi conferenti materie prime e prodotti e per la spedizione dei prodotti finiti;
- A.3) viabilità interna per il trasferimento della materia prima (vinaccia) dal deposito A.1 alla tramoggia di scarico per l'alimentazione delle linee di lavorazione, suddivisa in relazione alle caratteristiche delle fognature drenanti le acque meteoriche in A.3.1, A.3.2, e A.3.3.

Nella tabelle seguente si riportano le caratteristiche delle aree individuate.

Cod. Area	Estensione mq	Tipo superficie	Attività presente
A.1	4.962	Cemento	Stoccaggio vinaccia temporaneo
A.2	1.681	Asfalto	Viabilità automezzi conferenti materia prima (vinaccia)
A.3.1	78	Cemento	Viabilità interna movimentazione vinaccia (temporaneo)
	2.121	Asfalto	
A.3.2	645	Asfalto	
A.3.3	984	Asfalto	

3. PIANO DI GESTIONE DELLE SUPERFICI IMPERMEABILI SCOPERTE INTERESSATE DA ATTIVITÀ

Il **Piano di Gestione delle superfici impermeabili scoperte** prevede azioni di controllo diversificate in relazione alle caratteristiche ed alla specificità dell'utilizzo dell'area.

3.1 Piano Gestione area A.1 Piattaforma stoccaggio vinacce

La piattaforma per lo stoccaggio delle vinacce ha una superficie impermeabile scoperta in cemento di 4.962 mq, dei quali 1.362 di area di manovra per l'accesso e l'uscita degli automezzi conferenti al deposito e la rimanente parte, con superficie inclinata dal centro verso i due lati, per la formazione del cumulo di stoccaggio di materia prima (vinaccia); la piattaforma è delimitata lungo tutto il perimetro (tranne l'accesso) da un cordolo di cemento di circa 50 cm di altezza, in modo che la parte di deposito concava può diventare, in emergenza durante il periodo di lavorazione, una vasca di contenimento del percolato (vinello, materia prima), della capacità di circa 2.000 mc.

La vinaccia è una materia prima prodotta stagionalmente che vien conferita per circa due mesi/anno (da fine agosto a fine ottobre), e lavorata, in relazione ai quantitativi acquisiti, al massimo per circa 10 mesi, da settembre a giugno. Nel periodo estivo, da luglio ad agosto, la lavorazione è ferma.

La vinaccia viene prodotta nelle cantine vinicole ed è una materia prima organica solida, torchiata e successivamente pressata, conferita quindi in forma solida compatta; inoltre durante la predisposizione del cumulo di stoccaggio, che raggiunge una altezza di svariati metri, viene ulteriormente compattata ad opera delle macchine operatrici.

Il cumulo, essendo formato da sostanza organica disidratata, ha una forte capacità di assorbimento di liquidi, per cui in presenza di eventi meteorici assorbe notevoli quantitativi di

acqua prima di rilasciare un “percolato” che, avendo estratto per diffusione le sostanze zuccherine contenute nella vinaccia, è parificato al “vinello” che viene prodotto per diffusione durante il processo produttivo, e quindi deve essere recuperato e avviato in lavorazione. La piattaforma di stoccaggio dispone infatti lungo il perimetro di caditoie collegate ad una condotta fognaria con deflusso in un pozzetto di sollevamento servito da due pompe per il trasferimento del “vinello” in produzione.


La piattaforma di stoccaggio A1 viene di conseguenza considerata “area di lavorazione” dal primo giorno di conferimento della vinaccia sino al suo completo esaurimento, e le acque di dilavamento (vinello) una **materia prima** che viene lavorata, per cui non è soggetta alle disposizioni della DGR 286/2005.

3.1.1 Gestione del deposito in presenza di materie prime.

La conformazione della pavimentazione della piattaforma favorisce il deflusso delle acque di dilavamento verso l’esterno, delimitato da muretto in cemento di 0,5 m di altezza, dove sono presenti caditoie collegate a rete fognaria con pozzettone di raccolta e sollevamento del vinello alla linea di lavorazione.

Il pozzetto di sollevamento ha una capacità di circa 2,5 mc ed è servito da due pompe, ciascuna con portata di 20 mc/h, di cui la prima di tipo sommerso e la seconda esterna a pistone (Fig. 1 e Allegato 3); le pompe sono azionate da galleggianti di livello e funzionano in successione, con la pompa a pistone che entra in esercizio in soccorso alla prima in caso di emergenza (la portata complessiva del gruppo di sollevamento è in eccesso rispetto a qualsiasi produzione di percolato, come i recenti eventi meteorici hanno evidenziato).

Fig. 1 Sezione pozzetto sollevamento vinello



Il pozzetto di sollevamento è dotato di troppo pieno con flangia di chiusura collegato a fognatura bianca, che viene mantenuto chiuso durante tutto il periodo di presenza della materia prima nella piattaforma.

Come si rileva dalla Fig. 1 il pozzetto è rilevato rispetto al piano di campagna in modo da consentire, come ulteriore sicurezza, il contenimento delle acque di percolazione della materia prima entro la piattaforma per un volume di circa 2.000 mc, determinati dal muretto di contenimento perimetrale.

Le modalità di gestione della piattaforma A.1 sono tali per cui durante lo svolgimento della funzione di stoccaggio della materia prima non si ha produzione di acque di dilavamento ai sensi della Delib. 286/2005, ma di materia prima che viene lavorata.

Ad esaurimento della materia prima la piattaforma perde la sua funzione di deposito e diventa un piazzale impermeabile non utilizzato, soggetto a dilavamento in caso di eventi meteorici, e per escluderla temporaneamente dal campo di applicazione della DGR 286/2005 viene sottoposta ad un ciclo di pulizia per garantirne la pulizia e l'assenza di contaminanti.

3.1.2 Gestione del deposito in assenza di materie prime. (Procedura operativa per la pulizia del piazzale A.1)

Scopo

La procedura si pone l'obiettivo di rimuovere i residui della materia prima dalla platea in cemento e dalle fognature di servizio alla stessa in modo da evitare successivamente la possibilità di contaminazione delle acque meteoriche.

Modalità operative

Ad esaurimento del deposito si programmano gli interventi di pulizia della piattaforma e si procede allo spegnimento delle pompe di sollevamento, mantenendo in questa fase chiusa la flangia del troppo pieno del pozzetto di sollevamento.

La materia prima (vinaccia) ha struttura fisica solida, grossolana, per cui la prima operazione di pulizia si esegue a secco, con spazzatrici meccaniche che rimuovono completamente il materiale residuo sparso e lo raccolgono per il recupero in produzione.

Eseguita la pulizia a secco si procede con la programmazione di un intervento con ditta di autopurgo che comprende:

1. pulizia e lavaggio delle caditoie della fognatura perimetrale della piattaforma e del pozzetto di sollevamento con aspirazione dei solidi depositati;
2. lavaggio complessivo della fognatura a servizio della piattaforma.

Le acque prodotte da questo intervento sono raccolte dalla ditta di autopurgo e smaltite come rifiuto.

Quando le acque di lavaggio della fognatura raccolte nel pozzetto di sollevamento si presentano limpide e prive di solidi sospesi si procede ad un campionamento per la ricerca del parametro COD presso il laboratorio interno allo stabilimento, in quanto di rapida esecuzione (esito entro 6-8 ore) e indicatore della presenza di residui organici: le operazioni di lavaggio della fognatura si ritengono concluse quando il valore del COD rilevato è inferiore a **160 mg/l**.

Al termine delle operazioni di pulizia della piattaforma e lavaggio della fognatura di servizio il piazzale assume la configurazione di normale superficie impermeabile esclusa dal campo di applicazione della DGR 286/2005 in quanto non più soggetta ad alcuna attività, e viene aperta la flangia della condotta di livello del pozzetto di sollevamento, che lo mette in comunicazione con il pozzetto identificato come **S7** (con possibilità di monitoraggio qualitativo delle acque meteoriche) collegato con la rete fognaria bianca con scarico terminale nelle acque superficiali del fosso autostradale.

Emergenze

L'alimentazione elettrica delle pompe di sollevamento viene sempre garantita in quanto oltre alla rete pubblica, lo stabilimento produce in autonomia e con diversi impianti la maggior parte dell'energia elettrica necessaria ai processi produttivi.

Le pompe sono attive in successione, quindi una di scorta all'altra; in casi eccezionali, in presenza di eventi definiti "bombe d'acqua" possono entrare in funzione entrambe le pompe contemporaneamente, normalmente per brevi periodi. In presenza di questi eventi, comunque eccezionali, in caso di rottura di una pompa, l'altezza del pozzetto consente la ritenzione del vinello all'interno della piattaforma sino ad un volume di circa 2.000 mc, in grado di superare qualsiasi emergenza e intervento di manutenzione conseguente.

Il sistema di sollevamento del vinello è inoltre dotato di allarme acustico.

Personale addetto al controllo del piazzale

Il controllo del piazzale viene limitato al solo periodo in cui vengono svolte le pulizie ad esaurimento della materia prima in quanto in precedenza, durante l'utilizzo come deposito, e successivamente l'area non è soggetta alle disposizioni della DGR 286/2005.

Il controllo è di tipo visivo e viene eseguito sia dal personale interno operativo durante lo svolgimento delle operazioni di pulizia, sia dal soggetto che ricopre l'incarico di **Responsabile** (capo fabbrica), che verifica anche l'efficacia degli interventi svolti dal personale interno ed esterno.

Le operazioni di controllo e monitoraggio svolte durante il breve periodo in cui la piattaforma è assoggettata alle disposizioni della DGR 286/2005 vengono registrate dal Responsabile, utilizzando il **Mod.1** allegato (**Allegato I**).

3.2 Piano Gestione viabilità interna stabilimento

La viabilità interna allo stabilimento viene suddivisa in diverse sezioni in relazione alla tipologia di mezzi che la utilizzano e delle modalità dir accolta ed allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento.

3.2.1. Viabilità conferimento materie prime (A2)

La prima sezione della viabilità interna, identificata come **A2** in *Allegato 2*, è in asfalto con estensione di 1.681 mq, ed è percorsa da automezzi pesati per il conferimento delle materie prime, e per la spedizione dei prodotti; la maggior parte dei materiali conferiti o spediti sono confezionati o liquidi in cisterna e non hanno perdite.

Questo tratto di viabilità non è servito da fognatura bianca e le acque meteoriche scolarono verso il fosso privato interpodereale, che drena anche le acque dell'adiacente terreno agricolo, che può essere o meno coltivato.

Il conferimento della vinaccia è limitata a circa 2 mesi/anno (fine agosto/fine ottobre), e avviene con autocarri con cassoni ribaltabili; il prodotto è solido e compatto in quanto pressato durante la lavorazione in cantina vinicola. —

I veicoli conferenti accedono all'area di manovra della piattaforma A1 e scaricano la materia prima nei pressi dell'area di deposito, dove una pala meccanica la raccoglie e distribuisce in cumulo, che viene compattato durante la formazione dalle stesse macchine operatrici, che restano sempre nell'area di deposito.

Terminata l'operazione di scarico il mezzo lascia l'area di manovra e ripercorre il tratto di viabilità A2 in uscita.

L'area di manovra e scarico viene mantenuta pulita dalla pala meccanica, per cui il mezzo in uscita dallo stabilimento non disperde prodotto durante il transito.

Il Responsabile (Capo fabbrica) ha comunque il compito di verificare quotidianamente durante la campagna di ritiro lo stato di pulizia del tratto di viabilità A2 al fine di evitare possibili contaminazioni delle acque meteoriche, e di intervenire con pulizia meccanica in caso di presenza di residui di materia prima dispersa; con frequenza settimanale eseguirà una registrazione, con eventuale indicazione degli interventi di pulizia svolti.

Il controllo delle acque meteoriche in questa sezione di viabilità non è possibile in quanto il fosso drena anche le acque meteoriche del limitrofo terreno agricolo, coltivato o meno; si eseguirà comunque un controllo visivo periodico per verificare la presenza o meno di residui di materie prime nell'alveo del fosso stesso, con registrazione degli esiti del controllo.

La registrazione dei controlli si esegue mediante compilazione del **Mod.2** allegato (*Allegato1*).

3.2.2 Viabilità trasferimento materie prime alla produzione (A3)

La viabilità per il trasferimento della materia prima dalla piattaforma di stoccaggio A1 alla lavorazione avviene attraverso un percorso prevalentemente asfaltato (78 mq sono in cemento), identificato col codice **A3**, che presenta diverse modalità di raccolta delle acque di dilavamento, e in particolare:

- sezione **A3.1**: le acque meteoriche scolano verso il fosso privato interpodereale, che raccoglie anche le acque di drenaggio dei limitrofi terreni coltivati o incolti;
- sezione **A3.2**: le acque di dilavamento recapitano nella rete di raccolta delle acque bianche e delle acque di raffreddamento dei serbatoi di alcool, con scarico terminale in acque superficiali;
- sezione **A3.3**: le acque di dilavamento recapitano nella rete di raccolta delle acque bianche e dei pluviali, con scarico terminale in acque superficiali, dopo avere raccolto anche le acque nere domestiche dopo trattamento.

Per il trasferimento della materia prima dalla piattaforma di deposito A1 alla tramoggia di carico della linea di lavorazione si esegue con macchina agricola con carro rimorchio, che viene caricato dalla pala meccanica nell'area di manovra della piattaforma, mentre le operazioni di scarico nella tramoggia avviene con tappeto mobile presente sul fondo del carro, in modo che non si verifica dispersione di prodotto a terra.

Il trasferimento della materia prima verso la lavorazione avviene lungo la sezione A3.1 e alternativamente nella sezione A3.2 o A3.3.

Anche lungo questa viabilità la dispersione di prodotto al suolo è molto limitata in quanto il mezzo di trasferimento non entra in contatto con la vinaccia in deposito se non accidentalmente o marginalmente.

Il controllo qualitativo delle acque meteoriche nel tratto di viabilità A3.1 non è possibile in quanto il fosso podereale drena anche le acque meteoriche dei limitrofi terreni, generalmente incolti, e riceve inoltre le acque di dilavamento di parte dei piazzali, di pluviali e nere domestiche trattate.

Le caratteristiche delle acque di dilavamento delle sezioni di viabilità A3.2 ed A3.3 sono invece monitorabili attraverso pozzetti o caditoie che vengono indicati specificatamente nell'*Allegato 2* come punti di controllo.

Le acque di dilavamento della sezione A3.2 recapitano in acque superficiali assieme alle acque di raffreddamento dei serbatoi dell'alcool e il punto di scarico è preceduto da un pozzetto di campionamento (**S2**) con sonda per la misura in continuo della conducibilità, tarata sul valore soglia di 1.000 µs; in caso di superamento del valore soglia, che presuppone la presenza di contaminati, un dispositivo automatico chiude una valvola di intercettazione dello scarico a valle del pozzetto S2 ed aziona una pompa per il sollevamento delle acque nel sistema di trattamento biologico aziendale.

Il conducimetro è soggetto a taratura con frequenza annuale e sostituito in caso di malfunzionamento; le operazioni di taratura e manutenzione sono annotate in apposita scheda (*Allegato 1, Mod. 3*).

Le acque di dilavamento della sezione A3.3 confluiscono in una rete fognaria che raccoglie oltre alle acque meteoriche anche le acque reflue domestiche dopo trattamento; è comunque possibile monitorare la qualità delle acque di dilavamento della viabilità attraverso una caditoia, che viene ora individuata come pozzetto di ispezione (*Allegato 2*), a monte della immissione delle acque nere domestiche.

Per valutare l'eventuale incidenza della viabilità dei mezzi di trasferimento della vinaccia sulle caratteristiche delle acque di dilavamento lungo questo tratto di viabilità, verrà eseguito un campione delle acque meteoriche di dilavamento prima dell'inizio della campagna produttiva o nel periodo in cui il deposito A1 è vuoto, ed un secondo durante la campagna produttiva.

Durante il periodo di movimentazione della vinaccia presente in deposito nella piattaforma A1, che ha frequenza quotidiana per circa 4-5 mesi, il tratto di viabilità A3 nel suo complesso sarà soggetto a controllo visivo dello stato di pulizia, svolto sia dall'operato addetto al trasporto del materiale, che percorre la viabilità più volte al giorno, sia dal Responsabile (Capo Fabbrica); questo ultimo valuterà quando l'eventuale presenza di materiale disperso è tale da richiedere l'attivazione di un intervento di pulizia meccanica della viabilità per la sua raccolta. Periodicamente, in relazione all'esito dei controlli della viabilità, verrà verificato anche lo stato di pulizia del fosso poderale lungo il tratto di viabilità A3.1, con eventuale intervento di pulizia se si evidenziano residui di prodotto disperso.

La registrazione dei controlli si esegue con frequenza settimanale mediante compilazione del *Mod. 2* allegato.

4. PIANO DI CONTROLLO SUPERFICI PERMEABILI (AREA DEPOSITO RIFIUTI A4)

Nello stabilimento sono presenti due aree sulle quali vengono collocati contenitori chiusi per la raccolta dei rifiuti: una prima con superficie impermeabile scoperta servita da rete di raccolta delle acque meteoriche soggette a trattamento delle prime piogge, e una seconda con superficie scoperta ma permeabile, in stabilizzato (coefficiente di deflusso 0,3), di circa 640 mq, identificata in *Allegato 2* col codice **A4**, per cui non soggetta alla DGR 286/2005.

In ogni caso in questa area permeabile viene normalmente collocato un unico cassone chiuso con coperchio per la raccolta di imballaggi in materiali misti, ed inoltre vengono accatastati in pile ordinate i bancali di legno puliti, distinti in due gruppi: bancali da restituire ai fornitori o comunque da utilizzare per il trasporto di prodotti/materiali, e bancali da smaltire come rifiuto in quanto danneggiati; sia il cassone chiuso sia le pile di bancali non determinano contaminazione delle acque meteoriche.

L'area è comunque soggetta a controllo visivo da parte degli addetti che conferiscono i rifiuti o i bancali da riutilizzare, e da parte del Responsabile di piazzale per la verifica della presenza di materiali dispersi al suolo che vengono raccolti e immessi nell'apposito contenitore.

Forlì 20/11/2023

Il Tecnico



Professional stamp of the Italian Association of Environmental Biologists (Associazione Nazionale dei Biologi dell'Emilia Romagna e delle Marche). The stamp is circular and contains the following text: "Associazione Nazionale dei Biologi dell'Emilia Romagna e delle Marche", "Dottoressa", "Gianni Garavini", "N. iscrizione", "ERM 400530". A blue ink signature is written over the stamp.

ALLEGATO 1**Mod.1 - Modulo controllo gestione piattaforma AI**

ANNO	OPERAZIONE	DATA INTERVENTO		OPERATORE	RESPONSABILE	NOTE
		Inizio	Fine			
	Pulizia a secco piattaforma					
	Pulizia pozzetti fogne					
	Lavaggio fognatura					
	Campionamento acque lavaggio					
	Apertura flangia deflusso acque meteoriche					
	Chiusura flangia raccolta vinello					
	Esito analisi COD	mg/l		Rapporto analisi interna N. _____ del _____		
	Pulizia a secco piattaforma					
	Pulizia pozzetti fogne					
	Lavaggio fognatura					
	Campionamento acque lavaggio					
	Apertura flangia deflusso acque meteoriche					
	Chiusura flangia raccolta vinello					
	Esito analisi COD	mg/l		Rapporto analisi interna N. _____ del _____		

Mod.2 - Modulo controllo settimanale delle superfici interessate dalla viabilità interna A2/A3


	Intervento	Data	Esito/Intervento	Operatore	Responsabile	Note
A2	Controllo visivo viabilità e fosso poderale					
A3.1	Controllo visivo viabilità e fosso poderale					
A3.2	Controllo visivo viabilità					
A3.3	Controllo visivo viabilità					
A2	Controllo visivo viabilità e fosso poderale					
A3.1	Controllo visivo viabilità e fosso poderale					
A3.2	Controllo visivo viabilità					
A3.3	Controllo visivo viabilità					
A2	Controllo visivo viabilità e fosso poderale					
A3.1	Controllo visivo viabilità e fosso poderale					
A3.2	Controllo visivo viabilità					
A3.3	Controllo visivo viabilità					

Mod.3 - Modulo controllo conducimetro pozzetto S2

Data	Intervento (*)	Operatore	Responsabile	Note

(*) Indicare tipologia di intervento: taratura, manutenzione ordinaria o straordinaria

ALLEGATO 2




ALLEGATO 3


PARTICOLARE A

scala 1:50

P1: pompa sommersa Lowara, portata 20mc/h
P2: pompa a pistoncini Ragazzini, portata 20mc/h



PIANTA



SEZIONE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.